



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

rappresentato dal Sottosegretario di Stato delegato

On.le Luca Bellotti

E

LA REGIONE PUGLIA

rappresentata dall'Assessore al Welfare, Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità,

Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Pugliesi nel mondo

Elena Gentile

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rita Cammusi

Rita Cammusi

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rita Cammusi

12/01/2009



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione

VISTO l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 3056 del 3 febbraio 2011, dalla quale risulta, in particolare, la spesa - pari a € 721,45 procapite - relativa agli assegni al nucleo familiare (ANF) erogati, nell'anno 2010, ai lavoratori socialmente utili del bacino di pertinenza della Regione Puglia, sulla base della quale si è stimata la relativa spesa per l'annualità 2011;

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 5417 del 1° marzo 2011, che, per l'annualità 2011, individua l'importo mensile - pari ad € 541,38 procapite - dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU) ed il costo di gestione annuale - pari a € 33,84 procapite - sostenuto dall'Istituto per la corresponsione dei predetti assegni;

VISTA la nota - prot. n. 9376 del 17 giugno 2011 - di Italia Lavoro S.p.A., che gestisce l'apposito Sistema di Monitoraggio del bacino dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, dalla quale risulta che alla data del 1° gennaio 2011 il suddetto bacino di pertinenza della Regione Puglia comprende n. 1.365 lavoratori socialmente utili;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'annualità 2011 la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), oltre che di sostenere i processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino di pertinenza della Regione Puglia,

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Cammusi

Rita Cammusi

2

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Cammusi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione

ART. 2

Vengono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a Euro 9.898.774,33 (novemilioniottocentonovantottomilasettecentosettantaquattro/33).

Tali risorse finanziarie devono essere utilizzate, per assicurare nell'annualità 2011, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse.

Inoltre, le eventuali risorse residue - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia - possono essere utilizzate per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Puglia.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Esse comprendono la spesa per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, anticipati dall'INPS ed inoltre, includono i costi di gestione per la corresponsione, da parte dello stesso Istituto, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse.

Dette risorse saranno trasferite all'INPS per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia.

Le eventuali risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - quali accredito di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Italia Lavoro s.p.a., l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine Italia Lavoro ha attivato nel giugno del 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco dei nominativi dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Cammusi
Rita Cammusi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione

L'INPS utilizzerà le informazioni del sistema basato su tecnologia Internet di Italia Lavoro per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori, per i pagamenti degli assegni ASU.

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 25 LUG. 2011

PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato delegato

On.le Luca Bellotti

PER LA REGIONE PUGLIA

L'Assessore al Welfare, Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Pugliesi nel mondo

Elena Gentile

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rita Cammusi

Stampa illeggibile